


**SAI CHE IN ITALIA OGNI
ANNO MUOIONO CIRCA
60.000 PERSONE PER
ARRESTO CARDIACO?**

**SAI CHE IN POCHI MINUTI
POTRESTI SALVARE UNA
VITA USANDO UN
DEFIBRILLATORE?**

**VUOI SCOPRIRE SE ANCHE
TU RIENTRI TRA I LUOGHI
CHE DEVONO ESSERE
DOTATI DI
DEFIBRILLATORI? PUOI
LEGGERE I DECRETI
ATTUATIVI ALLA FINE DEL
CATALOGO!**





LINEA HEARTSINE

I DAE HeartSine si basano su un'eredità di innovazione nel campo dei defibrillatori cardiaci e della tecnologia di defibrillazione mobile iniziata nel 1960 con lo sviluppo del primo defibrillatore mobile al mondo da parte del co-fondatore di HeartSine, il professor John Anderson

1967 – Sviluppo del primo defibrillatore al mondo portatile a batterie.

1980 – Una serie di Eccellenze:

- sviluppo del primo defibrillatore cardiaco mobile.
- sviluppo del primo condensatore miniaturizzato.
- brevetto per l'algoritmo della forma d'onda con albero decisionale dello shock.
- sviluppo dei primi display a schermo piatto.
- prima certificazione IP56, il più alto indice del settore in termini di protezione contro la polvere e l'acqua.
- tecnologia Pad-Pak brevettata, che combina elettrodi e batteria.

2001 - HeartSine lancia il primo samaritan DAE

2010 – HeartSine lancia il samaritan PAD 500P, il primo DAE a fornire un feedback sul massaggio cardiaco di intensità e frequenza utilizzando solo gli elettrodi.

2014 - HeartSine lancia il samaritan PAD 360P, il primo DAE completamente automatico

2016 - HeartSine si unisce alla famiglia Stryker dando così vita al più ampio portafoglio di prodotti DAE sul mercato.

2017 - HeartSine è la prima azienda al mondo ad aggiudicarsi il Premarket Approval dell'FDA di un DAE

2018 - HeartSine Gateway consente la connettività Wi-Fi al sistema di gestione LIFELINKcentral AED program manager per aiutare a garantire la disponibilità del DAE.

2019 - HeartSine espande la propria portata globale, portando a 67 il numero di Paesi in cui i DAE HeartSine stanno salvando vite umane.

<https://www.emd112.it/categoria-prodotto/emergenza-e-urgenza/defibrillatori-dae/defibrillatori-semiautomatici>

HeartSine® samaritan® PAD

HeartSine® samaritan® PAD



	HeartSine SAM 350P	HeartSine Connected SAM 350P	HeartSine SAM 360P	HeartSine Connected SAM 360P	HeartSine SAM 500P con CPR Advisor™	HeartSine Connected SAM 500P con CPR Advisor™
Feedback in tempo reale sulla frequenza e la profondità delle compressioni, basato sull'acquisizione del cardiogramma ad impedenza ICG ("Premere più forte", "Premere più velocemente", "Premere più lentamente", "Compressioni ben eseguite")					X	X
Assistenza CPR con metronomo	X	X	X	X	X	X
Connettività Wi-Fi integrata per informazioni sulla disponibilità dei DAE semplificate e una gestione remota del progetto DAE		X		X		X
Comunica con il LIFELINKcentral AED program manager per consentire la gestione dei DAE in una o più ubicazioni		X		X		X
Somministrazione completamente automatica della scarica			X	X		
Somministrazione semi-automatica della scarica	X	X			X	X
Elevato livello di protezione contro l'ingresso di polvere e acqua (IP56)	X	X	X	X	X	X
Batteria ed elettrodi integrati per manutenzione con un'unica sostituzione	X	X	X	X	X	X
Quattro anni di durata per elettrodi e batteria	X	X	X	X	X	X
Protocollo a bassa energia incrementale (SCOPE)	X	X	X	X	X	X
Intervallo di impedenza nel campo operativo compreso tra 20 e 230 Ohm	X	X	X	X	X	X
Metronomo audio-visivo per una guida sul ritmo della CPR	X	X	X	X	X	X
Compatto, portatile e leggero	X 1.1 kg (2.4 lb)	X 1.285 kg (2.83 lb)	X 1.1 kg (2.4 lb)	X 1.285 kg (2.83 lb)	X 1.1 kg (2.4 lb)	X 1.285 kg (2.83 lb)
Compatibile per uso pediatrico	X	X	X	X	X*	X*
Tempo di registrazione dell'ECG di 90 minuti	X	X	X	X	X	X
Auto-test automatici	X	X	X	X	X	X
Aggiornamento software in loco	X	X	X	X	X	X
Custodia inclusa	X	X	X	X	X	X

* Quando in uso con Pediatric-Pak, il CPR Advisor è disabilitato.

SAMARITAN[®] PAD 350P

Defibrillatore semiautomatico Heartsine[®]

Il defibrillatore semiautomatico Stryker[®] samaritan[®] PAD 350P è un dispositivo clinicamente avanzato concepito per essere utilizzato da personale non professionista. In caso di arresto cardiaco improvviso permette a chiunque di salvare una vita. Grazie ai comandi vocali e visivi scanditi ed espressi in tono pacato che vengono ripetuti finché non sono eseguiti dal soccorritore, può essere utilizzato anche da soccorritori non qualificati in totale sicurezza.

Unità compatta e indipendente priva di coperchi da aprire, schermate o comandi difficili. Il suo funzionamento semplice a due pulsanti e i suggerimenti verbali/visivi con istruzioni chiare guidano l'utente in ogni fase, comprese l'applicazione degli elettrodi adesivi, l'erogazione delle scariche elettriche e la CPR.

Si utilizzano solo due pulsanti, ON/OFF e SHOCK

Il samaritan[®] PAD 350P è stato testato secondo i più elevati standard tecnologici e di sicurezza ed è in possesso del marchio CE e dell'approvazione FDA americana.

**CLICCA QUI PER VEDERE
QUANTO è SEMPLICE
USARE IL SAMARITAN!**

**CLICCA QUI PER VEDERE IL
VIDEO DELLA STORIA DI
CHIARA**

CODICE PRODOTTO: STR-350P-IT

Defibrillatore semiautomatico Heartsine[®]
samaritan PAD[®] 350P

Dimensioni	20cm x 18.4cm x 4.8cm
Peso	1.1kg (cartuccia inclusa, inserita).



LINEA HEARTSINE

SAMARITAN[®] PAD 350P

Defibrillatore semiautomatico HeartSine[®]

CARATTERISTICHE

- **Garanzia di 8 anni.** Unici ad offrire la garanzia di 8 anni integrata da una polizza assicurativa per danni causati da un eventuale malfunzionamento. La garanzia nei dispositivi medici è di gran lunga più importante che nei normali prodotti cui siamo abituati.
- **Efficacia elevata.** HeartSine[®] ha sviluppato il primo brevetto al mondo per il riconoscimento automatico della fibrillazione ventricolare nel 1980. L'algoritmo brevettato della forma d'onda SCOPE[™] (Self-Compensating Output Pulse Envelope), sviluppato nel corso di sperimentazioni e test clinici validati dalla comunità scientifica, modula l'energia erogata in base all'impedenza offerta dal paziente. Il risultato è che la SCOPE[™] è una forma d'onda una forma crescente, a bassa energia che assicura che il paziente riceva solo l'energia che produce il beneficio terapeutico, limitando così il danno alle cellule del tessuto cardiaco.
- **Qualità degli elettrodi.** Gli elettrodi di un defibrillatore formano il collegamento tra la vittima di arresto cardiaco e il dispositivo stesso e vengono impiegati sia per effettuare le misurazioni necessarie (ECG ed eventualmente il cardiogramma ad impedenza, ICG), sia per erogare lo shock elettrico al cuore. Per questi motivi, è importante non sottovalutare le caratteristiche di tali componenti. Anche nella produzione degli elettrodi, HeartSine[®] utilizza una tecnologia brevettata. L'interfaccia composta da argento/cloruro presenta un potenziale di dispersione molto basso e delle prestazioni decisamente superiori agli elettrodi tradizionali. Questa tecnologia fornisce agli elettrodi migliori proprietà elettriche, riduce il rumore nel segnale e accorcia il tempo di recupero del paziente dopo lo shock.
- **Funzione di self-test automatico** che segnala mediante un led pulsante e segnali acustici se il dispositivo necessita di assistenza o se è perfettamente funzionante.
- **L'innovativo Pad-Pak[™] e Pediatric-pack** costituito da una cartuccia con batteria ed elettrodi monouso integrati è appositamente progettata per essere di facile utilizzo anche da parte dell'utente inesperto o agitato, inoltre consente una semplice sostituzione per manutenzione ogni quattro anni e permette di avere un'unica data di scadenza da controllare. Il PAD 350P riconosce da sé l'energia di scarica da applicare in base al tipo di cartuccia inserita.
- **Basso costo di proprietà.** Una conservabilità di quattro anni significa che il Pad-Pak può offrire risparmi rispetto ad altri defibrillatori che richiedono la sostituzione degli elettrodi e una batteria separata. In caso di utilizzo vengono sempre forniti nuovi elettrodi e batteria gratuitamente.
- **Protezione ambientale e resistenza leader del settore.** Idoneo all'uso in qualsiasi situazione ambientale. Il defibrillatore samaritan[®] PAD vanta un indice di protezione IP56, garantendo al defibrillatore il massimo livello di protezione dall'infiltrazione di polvere o umidità disponibile nel settore. Le certificazioni militare (MIL-STD810F) ed avionica (RTCA-DO160G) assicurano inoltre la più elevata resistenza dell'apparecchio a urti e vibrazioni.
- **Elevata portabilità.** Più piccolo e leggero, con un peso di soli 1,1 kg, il DAE a ingombro ridotto si adatta allo spazio limitato di un ufficio, un aereo o un veicolo.
- **Funzione di aggiornamento.** Il dispositivo viene fornito comprensivo di linee guida (AHA/ERC) più recenti ma può essere aggiornato tramite cavetto USB di e software gratuito SAVER[®] EVO scaricabile dal sito del produttore.
- **Funzione di registrazione degli eventi.** Ogni volta che il defibrillatore viene usato, il dispositivo registra data ed ora dell'intervento, come pure l'ECG, gli intervalli di RCP ed i parametri di erogazione della scarica. Tutte queste informazioni sono scaricabili su PC mediante l'apposito software gratuito.

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/samaritan-pad-350p/>

IN DOTAZIONE

- Defibrillatore samaritan[®] PAD 350P HeartSine[®].
- 1 Pad-Pak (batteria + elettrodi) per adulti.
- 1 borsa morbida da trasporto (giallo-blu).
- Garanzia prodotto 8 anni.
- Software Saver EVO (scaricabile gratuitamente dal sito del produttore).
- Manuale d'uso (cartaceo).



**CLICCA QUI PER
VEDERE LA QUALITÀ
DEL SAMARITAN!**

SAMARITAN[®] PAD 360P

Defibrillatore automatico Heartsine[®]

Il defibrillatore automatico Stryker[®] samaritan[®] PAD 360P è la versione automatica del modello 350P. Si tratta di un defibrillatore automatico esterno (DAE) che necessita solamente di essere collegato al paziente e di essere acceso.

Funzionamento ad un solo pulsante. Il suo funzionamento è il più semplice in assoluto, dotato soltanto del pulsante per l'accensione il sam 360P libera l'operatore dall'incombenza di premere un pulsante Shock nel momento in cui viene richiesto. L'atto effettivo di erogare una scarica può essere estremamente stressante per gli utilizzatori non esperti che temono di ferire il paziente o loro stessi. Con un sistema completamente automatico, il paziente riceve la scarica di cui ha disperatamente bisogno senza alcun ritardo e l'utente non deve assumersi la responsabilità di erogarla.

Algoritmo di rilevazione del movimento. Se l'algoritmo rileva un movimento o un'altra interferenza significativa, il SAM 360P emetterà un avviso vocale di "Movimento rilevato; non toccare il paziente". Ciò ha lo scopo di ridurre la possibilità che l'utente tocchi il paziente prima di somministrare la scarica. Il samaritan[®] PAD 360P è stato testato secondo i più elevati standard tecnologici e di sicurezza ed è in possesso del marchio CE e dell'approvazione FDA americana.

IDEALE PER:

- ♥ Azienda
- ♥ Luoghi pubblici
- ♥ Centro sportivo
- ♥ Studi medici



Defibrillatore automatico Heartsine[®]
samaritan[®] PAD 360P

CODICE PRODOTTO: STR-360P-IT

Dimensioni 20cm x 18.4cm x 4.8cm

Peso 1.1kg (cartuccia inclusa, inserita)

LINEA HEARTSINE

SAMARITAN[®] PAD 360P

Defibrillatore automatico Heartsine[®]

CARATTERISTICHE

- **Garanzia di 8 anni.** Unici ad offrire la garanzia di 8 anni integrata da una polizza assicurativa per danni causati da un eventuale malfunzionamento. La garanzia nei dispositivi medici è di gran lunga più importante che nei normali prodotti cui siamo abituati.
- **Efficacia elevata.** HeartSine[®] ha sviluppato il primo brevetto al mondo per il riconoscimento automatico della fibrillazione ventricolare nel 1980. L'algoritmo brevettato della forma d'onda SCOPE[™] (**Self-Compensating Output Pulse Envelope**), sviluppato nel corso di sperimentazioni e test clinici validati dalla comunità scientifica, modula l'energia erogata in base all'impedenza offerta dal paziente. Il risultato è che la SCOPE[™] è una forma d'onda a bassa energia che assicura che il paziente riceva solo l'energia che produce il beneficio terapeutico, limitando così il danno alle cellule del tessuto cardiaco.
- **Qualità degli elettrodi.** Gli elettrodi di un defibrillatore formano il collegamento tra la vittima di arresto cardiaco e il dispositivo stesso e vengono impiegati sia per effettuare le misurazioni necessarie (ECG ed eventualmente il cardiogramma ad impedenza, ICG), sia per erogare lo shock elettrico al cuore. Per questi motivi, è importante non sottovalutare le caratteristiche di tali componenti. Anche nella produzione degli elettrodi, HeartSine[®] utilizza una tecnologia brevettata. L'interfaccia composta da argento/cloruro presenta un potenziale di dispersione molto basso e delle prestazioni decisamente superiori agli elettrodi tradizionali. Questa tecnologia fornisce agli elettrodi migliori proprietà elettriche, riduce il rumore nel segnale e accorcia il tempo di recupero del paziente dopo lo shock.
- **Funzione di self-test automatico** che segnala mediante un led pulsante e segnali acustici se il dispositivo necessita di assistenza o se è perfettamente funzionante.
- **L'innovativo Pad-Pak[™] e Pediatric-pack** costituito da una cartuccia con batteria ed elettrodi monouso integrati è appositamente progettata per essere di facile utilizzo anche da parte dell'utente inesperto o agitato, inoltre consente una semplice sostituzione per manutenzione ogni quattro anni e permette di avere un'unica data di scadenza da controllare. Il PAD 360P riconosce da sé l'energia di scarica da applicare in base al tipo di cartuccia inserita.
- **Basso costo di proprietà.** Una conservabilità di quattro anni significa che il Pad-Pak può offrire risparmi rispetto ad altri defibrillatori che richiedono la sostituzione degli elettrodi e una batteria separata. **In caso di utilizzo vengono sempre forniti nuovi elettrodi e batteria gratuitamente.**
- **Protezione ambientale e resistenza leader del settore.** Idoneo all'uso in qualsiasi situazione ambientale. Il defibrillatore samaritan[®] PAD vanta un indice di protezione IP56, garantendo al defibrillatore il massimo livello di protezione dall'infiltrazione di polvere o umidità disponibile nel settore. Le certificazioni militare (MIL-STD810F) ed avionica (RTCA-DO160G) assicurano inoltre la più elevata resistenza dell'apparecchio a urti e vibrazioni.
- **Elevata portabilità.** Più piccolo e leggero, con un peso di soli 1,1 kg, il DAE a ingombro ridotto si adatta allo spazio limitato di un ufficio, un aereo o un veicolo.
- **Funzione di aggiornamento.** Il dispositivo viene fornito comprensivo di linee guida (AHA/ERC) più recenti ma può essere aggiornato tramite cavetto USB di e software gratuito SAVER[®] EVO scaricabile dal sito del produttore.
- **Funzione di registrazione degli eventi.** Ogni volta che il defibrillatore viene usato, il dispositivo registra data ed ora dell'intervento, come pure l'ECG, gli intervalli di RCP ed i parametri di erogazione della scarica. Tutte queste informazioni sono scaricabili su PC mediante l'apposito software gratuito.

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/defibrillatore-automatico-heartsine-samaritan-pad-360p/>

IN DOTAZIONE

- Defibrillatore samaritan[®] PAD 360P HeartSine[®].
- 1 Pad-Pak (batteria + elettrodi) per adulti.
- 1 borsa morbida da trasporto (giallo-blu).
- Garanzia prodotto 8 anni.
- Software Saver EVO (scaricabile gratuitamente dal sito del produttore).
- Manuale d'uso (cartaceo).



SAMARITAN[®] PAD 500P

Defibrillatore semiautomatico Heartsine[®]

CARATTERISTICHE

- **Garanzia di 8 anni** Unici ad offrire la garanzia di 8 anni integrata da una polizza assicurativa per danni causati da un eventuale malfunzionamento. La garanzia nei dispositivi medici è di gran lunga più importante che nei normali prodotti cui siamo abituati.
- **Efficacia elevata.** HeartSine[®] ha sviluppato il primo brevetto al mondo per il riconoscimento automatico della fibrillazione ventricolare nel 1980. L'algoritmo brevettato della forma d'onda SCOPE[™] (**Self-Compensating Output Pulse Envelope**), sviluppato nel corso di sperimentazioni e test clinici validati dalla comunità scientifica, modula l'energia erogata in base all'impedenza offerta dal paziente. Il risultato è che la SCOPE[™] è una forma d'onda a forma crescente, a bassa energia che assicura che il paziente riceva solo l'energia che produce il beneficio terapeutico, limitando così il danno alle cellule del tessuto cardiaco.
- **Qualità degli elettrodi.** Gli elettrodi di un defibrillatore formano il collegamento tra la vittima di arresto cardiaco e il dispositivo stesso e vengono impiegati sia per effettuare le misurazioni necessarie (ECG ed eventualmente il cardiogramma ad impedenza, ICG), sia per erogare lo shock elettrico al cuore. Per questi motivi, è importante non sottovalutare le caratteristiche di tali componenti. Anche nella produzione degli elettrodi, HeartSine[®] utilizza una tecnologia brevettata. L'interfaccia composta da argento/cloruro presenta un potenziale di dispersione molto basso e delle prestazioni decisamente superiori agli elettrodi tradizionali. Questa tecnologia fornisce agli elettrodi migliori proprietà elettriche, riduce il rumore nel segnale e accorcia il tempo di recupero del paziente dopo lo shock.
- **Funzione di self-test automatico** che segnala mediante un led pulsante e segnali acustici se il dispositivo necessita di assistenza o se è perfettamente funzionante.
- **L'innovativo Pad-Pak[™] e Pediatric-pack** costituito da una cartuccia con batteria ed elettrodi monouso integrati è appositamente progettata per essere di facile utilizzo anche da parte dell'utente inesperto o agitato, inoltre consente una semplice sostituzione per manutenzione ogni quattro anni e permette di avere un'unica data di scadenza da controllare. Il PAD 500P riconosce da sé l'energia di scarica da applicare in base al tipo di cartuccia inserita.
- **Basso costo di proprietà.** Una conservabilità di quattro anni significa che il Pad-Pak può offrire risparmi rispetto ad altri defibrillatori che richiedono la sostituzione degli elettrodi e una batteria separata. In caso di utilizzo vengono sempre forniti nuovi elettrodi e batteria gratuitamente.
- **Protezione ambientale e resistenza leader del settore.** Idoneo all'uso in qualsiasi situazione ambientale. Il defibrillatore samaritan[®] PAD vanta un indice di protezione IP56, garantendo al defibrillatore il massimo livello di protezione dall'infiltrazione di polvere o umidità disponibile nel settore. Le certificazioni militare (MIL-STD810F) ed avionica (RTCA-DO160G) assicurano inoltre la più elevata resistenza dell'apparecchio a urti e vibrazioni.
- **Elevata portabilità.** Più piccolo e leggero, con un peso di soli 1,1 kg, il DAE a ingombro ridotto si adatta allo spazio limitato di un ufficio, un aereo o un veicolo.
- **Funzione di aggiornamento.** Il dispositivo viene fornito comprensivo di linee guida (AHA/ERC) più recenti ma può essere aggiornato tramite cavetto USB di e software gratuito SAVER[®] EVO scaricabile dal sito del produttore.
- **Funzione di registrazione degli eventi.** Ogni volta che il defibrillatore viene usato, il dispositivo registra data ed ora dell'intervento, come pure l'ECG, gli intervalli di RCP ed i parametri di erogazione della scarica. Tutte queste informazioni sono scaricabili su PC mediante l'apposito software gratuito.

Dimensioni	20cm x 18.4cm x 4.8cm
Peso	1.1kg (cartuccia inclusa, inserita).

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/samaritan-pad-500p/>



LINEA HEARTSINE

IN DOTAZIONE

- Defibrillatore samaritan[®] PAD 500P HeartSine[®].
- 1 Pad-Pak (batteria + elettrodi) per adulti.
- 1 borsa morbida da trasporto (giallo-blu).
- Garanzia prodotto 8 anni.
- software Saver EVO (scaricabile gratuitamente dal sito del produttore).
- Manuale d'uso (cartaceo).

**SAMARITAN 500P:
FEEDBACK MASSAGGIO
CARDIACO. SCOPRI
COME FUNZIONA,
CLICCA QUI!**

KIT SAMARITAN

Io sono Samaritan

Al suo interno:

♥ samaritan® PAD 350P DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) LEGGERO E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Il defibrillatore samaritan® PAD 350P, è il modello base della tecnologia PAD Stryker®. Progettato in modo che chiunque, dal soccorritore laico al professionista dell'emergenza, possa salvare una vita.

La confezione comprende:

- borsa con maniglia per il trasporto;
- Pad-Pack, cartuccia unica composta da batteria + elettrodi, della durata di 4 anni;
- garanzia del DAE 8 anni.

♥ Arky Inside TECA PER DEFIBRILLATORI CON ALLARME A BATTERIA

Elegante e funzionale, ARKY INSIDE è il box di contenimento ideale per la collocazione di un defibrillatore ad accesso pubblico, all'interno di un edificio. Dimensioni esterne: 36x36x20 cm.

♥ Cartellonistica segnaletica PANNELLO E SET DI 5 CARTELLI DIREZIONALI PER SEGNALARE LA COLLOCAZIONE DEL DEFIBRILLATORE

Il kit prevede un pannello 38x38 cm con catena della sopravvivenza e uno spazio dedicato alla personalizzazione da parte del cliente, che permette di indicare la posizione della teca contenente il DAE. Il set è composto da 4 cartelli con frecce direzionali 30x10 cm + un cartello DAE 20x20 cm. Materiale utilizzato: forex.

♥ KIT Primo soccorso LA BORSETTA COMODA, PRATICA E COMPLETA, CON ZIP E PASSANTI PER IL FISSAGGIO ALLA CINTURA.

Il kit 1 mascherina oro- nasale; 3 salviette disinfettanti; 1 busta da 4 guanti in vinile; 1 rasoio per tricotomia; 1 paio di forbici



Kit Samaritan - Io sono Samaritan

CODICE PRODOTTO: EMD-KIT350P-001

LINEA HEARTSINE

KIT SAMARITAN

Io sono Formato

Al suo interno:

♥ samaritan® PAD 350P DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) LEGGERO E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Il defibrillatore samaritan® PAD 350P, è il modello base della tecnologia PAD Stryker®. Progettato in modo che chiunque, dal soccorritore laico al professionista dell'emergenza, possa salvare una vita.

La confezione comprende:

- borsa con maniglia per il trasporto;
- Pad-Pak, cartuccia unica composta da batteria + elettrodi, della durata di 4 anni;
- garanzia del DAE 8 anni.

♥ Arky Inside TECA PER DEFIBRILLATORI CON ALLARME A BATTERIA

Elegante e funzionale, ARKY INSIDE è il box di contenimento ideale per la collocazione di un defibrillatore ad accesso pubblico, all'interno di un edificio. Dimensioni esterne: 36x36x20 cm.

♥ Cartellonistica segnaletica PANNELLO E SET DI 5 CARTELLI DIREZIONALI PER SEGNALARE LA COLLOCAZIONE DEL DEFIBRILLATORE

Il kit prevede un pannello 38x38 cm con catena della sopravvivenza e uno spazio dedicato alla personalizzazione da parte del cliente, che permette di indicare la posizione della teca contenente il DAE. Il set è composto da 4 cartelli con frecce direzionali 30x10 cm + un cartello DAE 20x20 cm. Materiale utilizzato: forex.

♥ KIT Primo soccorso LA BORSETTA COMODA, PRATICA E COMPLETA, CON ZIP E PASSANTI PER IL FISSAGGIO ALLA CINTURA.

Il kit 1 mascherina oro- nasale; 3 salviette disinfettanti; 1 busta da 4 guanti in vinile; 1 rasoio per tricotomia; 1 paio di forbici.

♥ Corso di formazione BLS-D per 6 persone

CORSO BLS-D (Basic Life Support- Defibrillation) per acquisire competenze e abilità pratiche nell'utilizzo del defibrillatore per imparare ad eseguire manovre salvavita. Il corso viene svolto da Istruttori qualificati dotati del Dae simulatore 350 P.

CORSO FORMAZIONE
PERSONE
INCLUSO



Kit Samaritan - Io sono Samaritan

CODICE PRODOTTO: EMD-KIT350P-004

LINEA HEARTSINE

1.5 ACCESSORI HEARTSINE

CARTUCCIA PAD-PAK PER ADULTI

Cartuccia Pad-Pak per adulti (batteria + elettrodi)
per tutti i defibrillatori samaritan PAD

CODICE PRODOTTO: HS-PAD001

Cartuccia PAD-PAK adulti monouso che unisce batteria ed elettrodi, con una sola data di scadenza pari a 4 anni da monitorare.

Questo consumabile brevettato contiene batteria ed elettrodi in un'unica soluzione: ha quindi una sola data da ricordare in caso di scadenza e un solo componente da sostituire in caso d'utilizzo. Ogni PAD/Pak è garantito 4 anni dalla data di produzione e consente 60 scariche o 6 ore continue di monitoraggio. Quando la batteria raggiunge un'autonomia inferiore alle 10 scariche, il samaritan® PAD emette un messaggio di allarme.

Il PAD/Pak per adulti, di colore grigio, è per pazienti > 8 anni o 25 kg di peso e viene fornito nella dotazione standard di ogni samaritan® PAD.

- Misura: 1 coppia, 1 Pad-Pak
- Compatibile con DAE HeartSine 350P – 360P e 500P con e senza connettività Wi-fi



CARTUCCIA PED-PAK PEDIATRICA

Cartuccia Ped-Pak pediatrica
per defibrillatori Heartsine® samaritan
PAD.


CODICE PRODOTTO: HS-PAD002

Cartuccia PAD-PAK pediatrica monouso che unisce batteria ed elettrodi, con una sola data di scadenza pari a 4 anni da monitorare.

Questo consumabile brevettato contiene batteria ed elettrodi in un'unica soluzione: ha quindi una sola data da ricordare in caso di scadenza e un solo componente da sostituire in caso d'utilizzo. Ogni PAD/Pak è garantito 4 anni dalla data di produzione e consente 60 scariche o 6 ore continue di monitoraggio. Quando la batteria raggiunge un'autonomia inferiore alle 10 scariche, il samaritan® PAD emette un messaggio di allarme.

Il PAD/Pak pediatrico, invece, è di colore rosa e permette di defibrillare pazienti da 1 a 8 anni e/o di peso inferiore a 25 kg: esso è fornito solo come accessorio opzionale.

- Misura: 1 coppia, 1 Pad-Pak
- Compatibile con DAE HeartSine 350P – 360P e 500P con e senza connettività Wi-fi



ACCESSORI HEARTSINE

ZAINO PER DEFIBRILLATORI HEARTSINE® SAMARITAN PAD

Zaino per attività sportive originale HeartSine® progettato per i defibrillatori samaritan PAD 350P e 500P.

CODICE PRODOTTO: HS-BAG02

Zaino per defibrillatori HeartSine® progettato per tutti i samaritan PAD 350P, 500P e 360P. Questo zaino per defibrillatori specificatamente progettato da HeartSine sfrutta le dimensioni compatte dei samaritan® (PAD) per il trasporto dei DAE in qualsiasi circostanza. Lo zaino impermeabile permette di trasportare il defibrillatore senza la sua custodia. Trasportabilità unica, non penalizza chi lo indossa in nessun movimento.

Zaino e defibrillatore sono impermeabili.

Indossabile sotto tute e giubbotti, permettendo, a basse temperature, di mantenere, grazie al calore del corpo, il defibrillatore funzionante.

Può contenere un kit PAD/PAK di riserva, un kit pediatrico (PED/PAK), un kit RCP Heartsine ed altri accessori personali.



ZAINETTO CONTENITIVO PER DEFIBRILLATORI SAMARITAN PAD

Zainetto contenitivo originale per defibrillatori samaritan PAD 350P/500P

CODICE PRODOTTO: HS-SAMBAG

Borsa morbida da trasporto.

Compatibile con i DAE HeartSine 350P – 360P e 500P, zainetto di trasporto dedicato, suddiviso in due compartimenti con chiusura a cerniera, una Quick Guide Card, un'apposita tasca per inserire le informazioni di un contatto in caso di emergenza e abbastanza spazio da potervi riporre:

- Il defibrillatore samaritan® PAD
- Un kit di primo soccorso con RCP
- Un PAD/Pak addizionale per adulti oppure pediatrico
- Un cavo dati USB
- Il manuale d'uso



LINEA HEARTSINE



TECHE INTERNO/ ESTERNO ROTAID

Le teche Rotaid sono armadietti DAE da muro molto solidi e resistenti che permettono di riporre in maniera riconoscibile, solida e sicura il dispositivo DAE in qualsiasi condizione ambientale. La caratteristica forma tonda e il suo design rendono, questi accessori, facili da individuare e grazie a un semplice svitamento permettono l'accesso al dispositivo DAE. Sul dispositivo sono applicati il logo del DAE e frecce direzionali che non lasciano spazio all'interpretazione.

Scopri la linea Rotaid sul sito Emd112 digitando <https://www.emd112.it/categorie-prodotto/emergenza-e-urgenza/accessori-dae/teche-defibrillatore-da-esterno/>

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

Rotaid Solid Plus

Teca per defibrillatore da esterni/interni impermeabile

CARATTERISTICHE

Dimensioni	48cm x 48cm x 18cm
Peso	1.8 kg

- Protezione da getti d'acqua, corrosione da salsedine e polvere.
- Protetto contro un impatto di 20 joule garantisce la costruzione più solida possibile.
- Doppi filtri UV e stabilizzatori assicurano un aspetto di qualità di lunga durata
- Completamente protetto e resistente alla corrosione da salsedine e nebbia salina
- Nessuna interferenza con WiFi, Bluetooth o protocolli di comunicazione mobile per consentire la gestione di un DAE connesso.
- Tutti gli standard sono stati testati e certificati dall'ente di collaudo Eurofins (www.eurofins.com)



Teca per defibrillatore impermeabile per ambienti interni ed esterni dove le temperature non scendono sotto gli 0 C°, dotata di allarme all'apertura.

Certificata IP56

La Rotaid Solid Plus è un armadietto per defibrillatore posizionabile a muro o su totem, molto solido e resistente che permette di riporre in maniera riconoscibile, solida e sicura il dispositivo DAE.

Questo modello è adatto per posizionare il defibrillatore in ambienti interni o esterni dove le temperature non scendono sotto lo zero.

La caratteristica forma tonda e il suo design lo rendono facile da individuare e grazie a un semplice svitamento permette l'accesso al dispositivo.

Materiali di fissaggio inclusi.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

Verde con filtro UV

CODICE PRODOTTO: ROT-305010



Gialla e verde con filtro UV

CODICE PRODOTTO: ROT-3050143910



CODICE PRODOTTO: ROT-0603910-G

Trasparente con frecce rosse e banda rossa



Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/teca-per-defibrillatore-rotaid-solid-plus/>

IN DOTAZIONE

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi.

Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri.

Cartone certificato FSC, 100% riciclato

Rotaid Solid Plus HEAT

Teca per defibrillatore riscaldata



Dimensioni 48cm x 48cm x 18cm

Peso 3.2 kg

CARATTERISTICHE

- La teca è dotata di un potente filtro UV.
- Grazie a un semplice svitamento permette l'accesso al dispositivo.
- Il sistema di riscaldamento personalizzato assicura che l'DAE rimanga entro il suo range di temperatura operativa durante il gelo.
- Funzionante a temperature fino a -20°C.
- Bassissimo consumo energetico.
- 8 luci a LED assicurano che l'armadietto possa essere trovato rapidamente al buio. L'intero sistema funziona completamente automatico e viene fornito con un'installazione facile.

Teca per defibrillatore da esterno riscaldata, con illuminazione a LED e allarme all'apertura. Rotaid Solid Plus Heat Led.

Funzionante a temperature fino a -20°C.

Rotaid Solid Plus Heat è un armadietto DAE da muro molto solido e resistente che permette di riporre in maniera riconoscibile, solida e sicura il dispositivo DAE in qualsiasi condizione ambientale.

La caratteristica forma tonda e il suo design lo rendono facile da individuare e grazie a un semplice svitamento permette

l'accesso al dispositivo DAE. Sul dispositivo sono applicati il logo del DAE e frecce direzionali che non lasciano spazio all'interpretazione.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

**Verde trasparente con
filtro UV**

CODICE PRODOTTO: ROT-315010



**Gialla e verde trasparente
con filtro UV**

CODICE PRODOTTO: ROT-0143910-GY



**Trasparente con frecce
rosse e banda rossa**

CODICE PRODOTTO: ROT-3150603910



Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/teca-per-defibrillatore-rotaid-solid-plus-heat/>

IN DOTAZIONE

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi.

Trasformatore, cablaggio e set di connettori inclusi.

Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri, certificato FSC, Cartone riciclato al 100%

Rotaid 24/7

Teca con telecontrollo defibrillatore

Teca Rotaid 24/7 con coperchio trasparente verde dotato di sistema di riscaldamento, illuminazione led ad alta visibilità e allarme, adatta per ambienti interni o esterni.

La teca è connessa alla rete mobile 3G tramite scheda sim ed è in grado di monitorare lo stato della maggior parte dei defibrillatori DAE in commercio, comunicando tramite alert e-mail ed sms ogniqualvolta viene emesso un allarme dal defibrillatore o la teca viene aperta.

Tramite il suo portale web, hai accesso diretto alla tua rete di DAE e al sistema salvavita. puoi gestire e modificare il tuo sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Dimensioni	48cm x 48cm x 18cm
Peso	3.2 kg

CARATTERISTICHE

CODICE PRODOTTO: ROT-0103910-247

- **Visibilità eccellente:** Grazie alla connessione 3G puoi sempre vedere la localizzazione del DAE. Grazie al suo unico design e all'illuminazione a LED la teca 24/ è sempre visibile in ogni contesto.
- **Sempre pronta:** Gestisci il tuo team di soccorritori e avvisalo in pochi secondi tramite SMS e/o e-mail nel caso in cui l'armadio venga aperto o chiuso, il DAE venga rimosso o restituito o il DAE indichi un guasto e necessiti di un'ispezione immediata.
- **Sempre sicura:** Con la certificazione IP56, la teca Rotaid 24/7 è un'ottima soluzione sia da interno che da esterno. Il suo allarme, il riscaldamento e la sua solida struttura, garantiscono una durata nel tempo senza cali di prestazioni.
- **Sempre monitorata:** Il sistema salva-vita è monitorato 24 ore al giorno ed ogni singolo uso è immediatamente registrato. La sua operatività è continuamente garantita. Gli interventi di manutenzione sono richiesti immediatamente dal sistema stesso, se l'autodiagnosi rileva una necessità di intervento.

Facilità operativa: Facilità di adattare i vari parametri operativi secondo necessità: dal rinnovo dei DAE o dei suoi consumabili, all'aggiunta di nuovi soccorritori da allertare in caso di necessità oppure cambiare la location del DAE: la Rotaid 24/7 si adatta senza problemi.

- **Facilità di gestione:** La Rotaid 24/7 ti assiste in fase di registrazione, operatività e manutenzione allertando solo in caso di necessità

Facilità di accesso: Estrema facilità di accedere al sistema che gestisce il programma di telecontrollo, da qualsiasi device.

- **Facile da connettere:** Rotaid 24/7 grazie alla sua connettività, permette il monitoraggio sia all'aperto che in ambienti chiusi.

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/teca-con-telecontrollo-defibrillatore-rotaid-24-7/>

IN DOTAZIONE

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi.

Trasformatore, cablaggio e set di connettori inclusi.

Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri, certificato FSC, Cartone riciclato al 100%

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO



TECHE INTERNO/ ESTERNO ARKY

Gli armadietti da interno e da esterno sono un elemento essenziale per un defibrillatore. Perché? Le ragioni sono molte:

- Gli armadietti per DAE sono in grado di affrontare varie condizioni meteorologiche. Ne consegue che un DAE può essere installato in qualsiasi ambiente;
- Utilizzando colori riconoscibili e loghi adesivi DAE si dà una maggiore visibilità al defibrillatore;
- Gli armadietti DAE possono essere dotati di allarme e lucchetto. Conservato in un armadietto, il DAE è più al riparo dai rischi di furto.

Scopri la linea Teche Arky sul sito Emd112, digitando <https://www.emd112.it/categoria-prodotto/emergenza-urgenza/accessori-dae/teche-defibrillatore-da-esterno/>

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

TECHE INTERNO

ARKY INSIDE

Teca per defibrillatori DAE con allarme a batteria

Elegante e funzionale, ARKY INSIDE è il box di contenimento ideale per la collocazione di un defibrillatore DAE ad accesso pubblico all'interno di un edificio.

Ideale per scuole, palestre, studi medici, uffici privati e pubblici. L'armadietto per defibrillatori ARKY INSIDE offre una qualità superiore a tutte le analoghe proposte di contenimento per ambienti interni presenti sul mercato. Dotato di chiusura magnetica, allarme di apertura a batteria con 3 livelli di regolazione, elegante maniglia di apertura cromata, il box ARKY INSIDE è verniciato a polvere e realizzato con spigoli arrotondati per garantire i massimi livelli di durata e sicurezza.

CARATTERISTICHE

- Robusto armadietto in metallo stonato
- Ideale per ambienti interni come uffici
- Verniciatura a polvere uniforme.
- Maniglia in alluminio
- Include materiale di fissaggio e adesivo linee guida BLS-D
- Compatibile con tutti i modelli di defibrillatore

INCLUDE:

- Allarme apertura sportello

Dimensioni 36cm x 36cm x 20cm.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

CODICE PRODOTTO: DAE-BOX001W/DAE-BOX001G

Bianco



Verde



Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/arky-inside-teca-per-defibrillatori-dae-con-allarme-a-batteria/>

IN DOTAZIONE

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi.

Trasformatore, cablaggio e set di connettori inclusi.

Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri, certificato FSC, Cartone riciclato al 100%

ARKY PLEX

Supporto da parete in plexiglass per defibrillatori DAE

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/arky-plex-supporto-da-parete-in-plexiglass-per-defibrillatori-dae/>

Supporto da parete in plexiglass per defibrillatori automatici esterni (DAE).

Supporto da parete in plexiglass per defibrillatori automatici esterni (DAE).

Oltre al logo DAE sul davanti (20cm x 20cm), vengono forniti due adesivi DAE (10cm x 10cm) che possono essere posizionati lateralmente.

Sono inclusi i supporti di montaggio e le istruzioni.

Dimensioni 23.5cm x 46cm x 14.5cm

CODICE PRODOTTO: DAE-BOX004



TECHE ESTERNO ARKY WARM

Armadietto per defibrillatori DAE con allarme, riscaldamento e alimentazione a bassa tensione.

Armadietto per defibrillatori DAE con allarme, riscaldamento ed alimentazione a bassa tensione.

Ideale per la collocazione del defibrillatore in ambienti esterni, dove è di fondamentale importanza garantire condizioni di conservazione consone al mantenimento del defibrillatore "ready to use".

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/arky-warm-armadietto-per-defibrillatori-con-allarme-riscaldamento-e-alimentazione-a-bassa-tensione/>

CARATTERISTICHE

- Totale protezione dal contatto con liquidi e sporco.
- Dispositivo salvavita.
- Elemento interno riscaldante, funzionante a bassa tensione da 24V.
- Alimentatore compreso nella dotazione.
- Conservazione del defibrillatore in presenza di condizioni climatiche estreme, con temperature compreso tra -10°C e + 50°C.

Dimensioni 33.5 Cm x 40 Cm x 19.6 Cm

CODICE PRODOTTO: DAE-BOX003



**Con ARKY WARM il tuo defibrillatore...
sarà in una botte di ferro!**

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

ARKY RUGGED

Armadietto impermeabile per defibrillatori DAE con allarme a batteria.

Armadietto impermeabile per defibrillatori DAE con allarme a batteria.

Ideale per la collocazione nei luoghi di lavoro con condizioni ambientali critiche, in presenza di alti livelli di umidità, sporco, getti d'acqua. Perfetto anche per il posizionamento su mezzi in movimento come autobus, treni, metropolitane o su mezzi di soccorso avanzato come elicotteri e idrovolanti.

L'altissimo livello di protezione offerto da "ARKY RUGGED" è garantito grazie alla struttura in polystyrene, le guarnizioni in neoprene e i ganci di chiusura in acciaio inox che rendono il box resistente agli urti, acqua, fango, polvere e umidità.

Dimensioni 33.5 Cm x 40 Cm x 19.6 Cm

CARATTERISTICHE

- Alto standard qualitativo garantito dalla struttura in polystyrene.
- Guarnizioni in neoprene e i ganci di chiusura in acciaio inox.
- Resistente a urti, acqua, fango, polvere ed umidità.
- Allarme
- Aggancio/ sgancio rapido per il posizionamento del DAE

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/arky-rugged-armadietto-impermeabile-per-defibrillatori-con-allarme-a-batteria/-tensione/>

CODICE PRODOTTO: DAE-BOX002

Arky rugged: Un rifugio efficace per la corretta conservazione del tuo defibrillatore!




ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

ACCESSORI DI INDICAZIONE

- PANNELLI E TARGHE
- SEGNALETICA
- TOTEM



Scopri la linea Rotaid sul sito Emd112 digitando <https://www.emd112.it/categorie-prodotto/emergenza-e-urgenza/accessori-dae/>

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

PANNELLI E TARGHE

Targa per postazioni DAE con algoritmo di intervento.

Cartello per defibrillatore con algoritmo di intervento.

Materiale: forex.

Dimensioni: 38cm x 38cm.

Spessore: 3 mm.

Fissabile su tutte le superfici tramite materiale biadesivo, colla oppure forabile per posamento a parete tramite tasselli o distanziali.

- Pannello n.1: Blu con scritte bianche
CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN010-BLUBIANCO
- Pannello n.2: Bianco con scritte blu
CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN010-BIANCOBLU
- Pannello n. 3: Bianco con scritte verdi
CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN010-BIANCOVERDE
- Pannello n. 4: Verde con scritte bianche
CODICE PRODOTTO: MD-SIGN010-VERDEBIANCO



Pannello n. 1



Pannello n. 2



Pannello n. 3



Pannello n. 4

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

PANNELLI E TARGHE

Targa per postazioni DAE con algoritmo di intervento.

Cartello per defibrillatore con algoritmo di intervento.

Materiale: forex.

Dimensioni: 100 cm x 70cm.

Spessore: 3 mm.

Pannello murale in forex per postazione di cardioprotezione con defibrillatore DAE.

Pannello da abbinare ad un armadietto per defibrillatori.

Adatto per ambienti interni ed esterni.

L'armadietto non è incluso nel prezzo.

PANNELLO MURALE IN FOREX PER DEFIBRILLATORE DAE

CODICE PRODOTTO:EMD-TOT002

PANNELLO MURALE IN FOREX PER DEFIBRILLATORE DAE CON PERSONALIZZAZIONE

CODICE PRODOTTO: EMD-TOT002P

■ Pannello n.1: Blu con scritte bianche

■ Pannello n. 3: Bianco con scritte verdi

■ Pannello n.2: Bianco con scritte blu

■ Pannello n. 4: Verde con scritte bianche



Pannello n.1



Pannello n.2



Pannello n.3



Pannello n.4

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

PANNELLI E TARGHE

Targa per postazioni DAE con algoritmo di intervento.

Pannello murale in forex per teche Rotaid con algoritmo di intervento.

Materiale: forex.

Dimensioni: 70cm x 120cm.

Spessore: 3 mm.

Pannello da abbinare ad un armadietto per defibrillatori modello Rotaid

Adatto per ambienti interni ed esterni

L'armadietto non è incluso nel prezzo

CARTELLO PER ROTAID "GRANDE VERTICALE" 70X120 CM IN FOREX

CODICE PRODOTTO:EMD-SIGN026

CARTELLO PER ROTAID "GRANDE VERTICALE" 70X120 CM IN FOREX, CON PERSONALIZZAZIONE

CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN026P

■ Pannello n.1: Blu con scritte bianche

■ Pannello n. 3: Bianco con scritte verdi

■ Pannello n.2: Bianco con scritte blu

■ Pannello n. 4: Verde con scritte bianche



Pannello n.1



Pannello n.2



Pannello n.3



Pannello n.4

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

PANNELLI E TARGHE

Targa per postazioni DAE con algoritmo di intervento.

Cartello per defibrillatore con algoritmo di intervento.

Materiale: forex.

Dimensioni: 48cm x 54,5cm.

Spessore: 3 mm.

Fissabile su tutte le superfici tramite materiale biadesivo, colla oppure forabile per posamento a parete tramite tasselli o distanziali.

CARTELLO SAGOMATO PER ROTAID "PICCOLO" 48X54 CM IN FOREX

CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN024

CARTELLO SAGOMATO PER ROTAID "PICCOLO" 48X54 CM IN FOREX CON PERSONALIZZAZIONE

CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN024P

■ Pannello n.1: Blu con scritte bianche

■ Pannello n.3: Bianco con scritte verdi

■ Pannello n.2: Bianco con scritte blu

■ Pannello n.4: Verde con scritte bianche



Pannello n.1



Pannello n.2



Pannello n.3



Pannello n.4

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

PANNELLI E TARGHE

Targa per postazioni DAE con algoritmo di intervento.

Cartello per defibrillatore con algoritmo di intervento.

Dimensioni: 109cm x 49cm

Modello stonato.

CARTELLO PER ROTAID "GRANDE ORIZZONTALE" 109X50 CM IN FOREX
CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN025

CARTELLO PER ROTAID "GRANDE ORIZZONTALE" 109X50 CM IN FOREX, CON PERSONALIZZAZIONE
CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN025P

Pannello n. 1:
Blu con scritte bianche



Pannello n. 2:
Bianco con scritte blu



Pannello n. 3:
Bianco con scritte verdi



Pannello n. 4:
Verde con scritte bianche



ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

SEGNALETICA

Cartelli e adesivi DAE



Adesivo di segnalazione defibrillatore DAE

CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN001

Adesivo 20x20 cm per segnalazione defibrillatori. Per segnalare la presenza dei defibrillatori DAE secondo lo standard ILCOR.

Set di 5 cartelli direzionali per segnalare la collocazione dei defibrillatori DAE.



CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN009

Set di 5 cartelli direzionali per segnalare la collocazione dei defibrillatori DAE.

Il set include: cartello con freccia a destra, cartello con freccia a sinistra, cartello con freccia in alto, cartello con freccia in basso e adesivo di segnalazione defibrillatore DAE.

Cartelli in forex 3mm per segnalazione defibrillatori e postazioni DAE.

CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN003 / EMD-SIGN004

Cartelli in forex di varie dimensioni per segnalare la presenza di defibrillatori DAE. Spessore: 3 millimetri.

Materiale: Forex

Dimensioni: 20cm x 20cm / 15cm x 15cm

Applicabile tramite adesivi o colla su qualsiasi superficie oppure facilmente forabile.



Cartello bifacciale in alluminio per postazioni di defibrillazione DAE.

CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN013

Cartello bifacciale in alluminio per postazioni di defibrillazione DAE. Preforato per attacco a parete.

Materiale: alluminio verniciato bianco con stampa in verde.



Cartelli direzionali in forex per segnalazione postazioni DAE.

Cartelli direzionali in forex per segnalazione defibrillatori DAE – Materiale: forex

- cartello con freccia a destra. CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN005

- cartello con freccia a sinistra. CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN006

- cartello con freccia in alto. CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN007

- cartello con freccia in basso. CODICE PRODOTTO: EMD-SIGN008



TOTEM



Totem per defibrillatore da esterni completo di teca "Rotaid Solid Plus Heat" impermeabile con riscaldamento, illuminazione LED e allarme.

CARATTERISTICHE

- Totem da terra realizzato in lamiera zincata e verniciata, completo di base smontabile, per uso esterno. Ideale per luoghi pubblici, piazze, parcheggi ecc.
- Il totem viene fornito in abbinamento con la teca Rotaid Solid Plus Heat LED.
- Il totem viene fornito con adesivi mostrati in figura ed eventualmente personalizzabili su richiesta.

Dimensioni	Lar 45cm x Spess 10cm x H 180cm; base: 60cm x 60cm.
Peso	50 kg

Totem per defibrillatori da esterno comprensivo di teca riscaldata e illuminata.

CODICE PRODOTTO: EMD-TOT010+ROTAID

CORSO BLSD

BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION

Corso di Formazione e abilitazione alla Rianimazione Cardio-Polmonare e all'utilizzo del Defibrillatore (semi)Automatico Esterno per personale non sanitario.

LA FORMAZIONE DI "EMD 112" fornisce al cittadino (laico) la possibilità di partecipare ai corsi BLSD integrando alle competenze in materia di defibrillazione precoce pre-ospedaliera, manovre di soccorso nei casi di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Organizzazione corso presso la sede del cliente.

Rapporto di 1 ISTRUTTORE:6 ALLIEVI.

Programma del Corso BLSD - Abilitazione all'utilizzo del Defibrillatore (DAE)

Durata corso di 5 ore.

La durata è subordinata alle disposizioni dei regolamenti regionali/locali e influenzata dalle necessità dei partecipanti nell'elaborare e affinare le performance richieste.

La partecipazione al corso non richiede prerequisiti.

I corsi saranno accreditati regolarmente secondo le normative vigenti nazionali e regionali.

Deve essere effettuato un aggiornamento con rinnovo del brevetto ogni 24 mesi.

Al termine del corso viene rilasciato attestato di formazione e l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico (DAE)

EMD 112 si avvale della rete formativa DAN Europe e IRC comunità, e ha selezionato su tutto il territorio nazionale solo Istruttori in grado di offrire la massima professionalità.

IDEALE PER:

♥ Aziende

♥ Società sportive

♥ Privati cittadini

♥ Pubbliche amministrazioni

♥ Scuole

STRUTTURA DEL CORSO

La durata media di un corso è di 5 ore e si svolge in un'unica giornata (Teoria – Pratica – Valutazione finale).

Alcune Regioni/ Provincie Autonome prevedono una durata diversa. I corsi vengono organizzati nel rispetto delle più recenti Linee Guida ILCOR e dei Regolamenti Nazionali e Locali. Il corso BLSD insegna a fornire assistenza in caso di arresto cardiaco improvviso con l'utilizzo di un defibrillatore (semi)automatico esterno (DAE).

TEMI TRATTATI

Il supporto delle funzioni vitali di base (BLS), tecniche di controllo delle vie aeree, posizione laterale di sicurezza, la rianimazione cardiopolmonare, tecniche supplementari per soccorrere un paziente che sta soffocando.

Per esigenze organizzative e logistiche non si svolgono corsi con meno di 4 partecipanti.

CODICE PRODOTTO: BLSD-06

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/corso-bsd-fino-a-6-persone/>

COSA COMPRENDE IL CORSO

IL CORSO BLSD comprende inoltre: Manuali, Certificazione BLSD, Accreditamento 112/118, DAN, Attestato di abilitazione 112/118 (dove previsto), accesso account on-line.

PRESTAN MANICHINI E TRAINER DAE

Quello che serve per una formazione
di qualità

VASTA GAMMA DI MANICHINI PER
FORMAZIONE BLS E BLS-D.
CONTATTACI PER SCOPRIRE LA
SOLUZIONE GIUSTA PER TE!

 **PRESTAN®**



PRESTAN Professional Pacchetti speciali

Il manichino **Prestan Ultralite** è il manichino più leggero e compatto della linea Prestan. Disponibile in confezione singola, da 4 o 12 pezzi.

35 (8 / 0 06



Manichino Ultralite singolo

35 (\$ 0 06



Professional Adulto Serie 2000 singolo

35 () 0 006



Professional Family Pack

Il **KIT professional** comprende un manichino professionale adulto, pediatrico e neonatale in un unico Kit

35 (.) 0 006



Kit Professional

Il manichino **Prestan Professional Neonatale** è realizzato secondo le fattezze di un infante. La testa simula il modo in cui si muove quella di un neonato reale

35 (, 0 006



Professional Neonatale singolo

Il manichino **Prestan Professional Pediatrico** è progettato per avere le sembianze di un bambino, con caratteristiche più infantili rispetto ad un adulto

35 (& 0 006



Professional Pediatrico singolo

CHI PUO' USARE IL DAE

L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito, oltre che al personale medico, anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, come indicato quanto riportato dalla legge del 4 agosto 2021 n. 116 all'articolo 3 e successive modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120.

In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è, comunque, consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso di formazione specifica. Si applica l'articolo 54 del codice penale " Stato di necessità" a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.

ARTICOLO 54 Codice Penale

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 agosto 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2021, n. 116.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (21G00126) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 2 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOC Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Prosecco». (21A04826)..... Pag. 7

DECRETO 2 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Piadina Romagnola/Piada Romagnola». (21A04827)..... Pag. 8

Presidenza
del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 giugno 2021.

Ripartizione relativa all'annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (21A04946)..... Pag. 10



ORDINANZA 27 luglio 2021.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione belga, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vasta parte del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo, a partire dal giorno 14 luglio 2021. (Ordinanza n. 785). (21A04945). Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopinavir e Ritonavir Accord». (21A04799) Pag. 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duo-dopa» (21A04800) Pag. 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Vi.Rel» (21A04801) Pag. 13

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021). (21A04926) Pag. 14

Banca d'Italia

Revoca in autotutela del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di Ifinvest S.p.a., in Benevento (21A04890). Pag. 16

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 agosto 2021 (21A04978). Pag. 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2021 (21A04979). Pag. 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 agosto 2021 (21A04980). Pag. 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2021 (21A04981). Pag. 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2021 (21A04982). Pag. 18

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A04836) Pag. 18

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A04837) Pag. 18

Avviso relativo al decreto 30 luglio 2021, concernente il riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. (21A04850) Pag. 19

Ministero della transizione ecologica

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società En Plus s.r.l. per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di San Severo. (21A04835). Pag. 19

Attuazione di prescrizioni del Piano ambientale, concernenti lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto. (21A04925) Pag. 19



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2021, n. 116.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.

2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.



Art. 3.

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».

Art. 4.

Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nelle competizioni e negli allenamenti»;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario».

2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.



2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Campagne di informazione e di sensibilizzazione

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.

2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne periodiche di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. L'attività di informazione e di sensibilizzazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche

1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della relativa lingua di minoranza.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 181):

Presentato dall'On. FILIPPO GALLINELLA ed altri il 23 marzo 2018.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 26 giugno 2018, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), XIV (Politiche dell'Unione europea), e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 9 e il 29 maggio 2019; il 5 e il 26 giugno 2019; il 10, il 16 e il 18 luglio 2019.

Esaminato in Aula il 22 luglio 2019 ed approvato, in un testo unificato della Commissione con gli atti n. C. 1034 (On. Antonino MINARDO), n. C. 1188 (On. Giorgio MULÈ e altri), n. C. 1593 (On. Walter RIZZETTO e altri), n. C. 1710 (On. Carmelo Massimo MISITI e altri), n. C. 1749 (On. Paola FRASSINETTI e altri), n. C. 1836 (On. Leda VOLPI e altri) e C. 1839 (On. Luca NERVO RIZZO e altri), il 30 luglio 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1441):

Assegnato alla 12ª (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 17 settembre 2019, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 14ª (Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, l'8 gennaio 2020; l'11 febbraio 2020; il 23 e il 30 giugno 2020; il 7 e l'8 luglio 2020; il 29 settembre 2020; il 5 maggio 2021.

Approvato dalla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, con modificazioni, il 27 maggio 2021.

Camera dei deputati (atto n. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 7 giugno 2021, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 giugno 2021 e il 7 luglio 2021.

Nuovamente assegnato dall'Aula alla XII Commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 23 luglio 2021.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede legislativa, e approvato definitivamente il 28 luglio 2021.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Omissis

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 2 (*Finalità e ambito di applicazione*). — 1. Omissis

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 legge 3 aprile 2001, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2001, n. 88 con le modifiche apportate anche nel titolo dalla presente legge, recante: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»:

«Art. 1.

1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.»

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2012, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2012, n. 263, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica). — 1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.”

2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.”

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). — 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.»

3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

“La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.”

3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse



se su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.


11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti.

11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come modificato dalla presente legge:

«10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario.»



Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 3 (*Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse*). — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.»

21G00126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOC Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Prosecco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 luglio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 luglio 2023, n. 93.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. (23G00103) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2023.

Autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca per le esigenze delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), all'assunzione a tempo indeterminato di duecento-diciannove unità di personale docente e complessive centootto unità di personale tecnico-amministrativo per l'anno accademico 2023-2024. (23A04153). Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 29 maggio 2023.

Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. (23A04139) Pag. 11

DECRETO 29 maggio 2023.

Modifica del decreto 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. (23A04140) Pag. 12



Comune di Montecorvino Rovella: 7,87%;
Comune di Olevano sul Tusciano: 22,64%
Totale: 100,00%.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La corografia ufficiale vistata dal Consiglio superiore lavori pubblici n. 730 del 27 ottobre 1972, che costituisce parte integrante del presente decreto, è conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

23A04137

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 marzo 2023.

Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»;

Visto l'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2011, n. 129, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009»;

Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici», e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che demanda ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, stabilendo altresì che gli stessi siano opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili ventiquattro ore su ventiquattro anche al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.

2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere opportunamente indicati con l'apposita segnaletica di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2025

ALLEGATO A

A. Finalità.

1. Il presente allegato individua i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e indica i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE.


B. Caratteristiche dei DAE.

1. I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

2. I suddetti dispositivi devono consentire l'esecuzione delle seguenti operazioni:

analisi automatica dell'attività elettrica del cuore di una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;

ove la predetta analisi sia positiva, caricamento automatico dell'apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. In accordo con le linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali shock sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;



registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.

C. Criteri e modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

1. I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere distribuiti secondo un'ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco.

2. L'installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, *check point* di sicurezza, etc.). È altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell'anno.

3. Nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/Km².

4. Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell'informazione all'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:

a. la presenza di apposita segnaletica, come di seguito specificata;

b. la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l'istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. È auspicabile l'utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

D. Segnaletica.

1. Ai fini di una corretta installazione e gestione dei DAE, è necessario l'utilizzo della apposita segnaletica individuata nell'allegato B del presente decreto, tale da garantire:

a. la presenza di segnaletica posizionata all'ingresso dell'edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE;

b. la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura, preferibilmente in apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza.

2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere indicati, in modo chiaro e visibile, con la segnaletica internazionale di cui al punto 2 dell'allegato B, la quale, preferibilmente, è altresì utilizzata, in aggiunta ai pittogrammi nazionali di cui al punto 1 del medesimo allegato, per segnalare i DAE in tutti i contesti in cui è ipotizzata la presenza di soggetti stranieri non italofofoni.

3. La presenza di segnaletica deve essere prevista anche sulle planimetrie per emergenza ed evacuazione. È necessario provvedere all'aggiornamento delle stesse ogniqualvolta venga acquistato o riposizionato un defibrillatore.

E. Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

1. La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l'utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

2. In aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi di trasporto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 116 del 2021, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, devono essere identificate, all'interno del territorio regionale, le seguenti aree:

aree con particolare afflusso di pubblico;

aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

3. Va pertanto valutata, in considerazione dell'afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, l'opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture:

luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;

luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;

luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;

luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;

strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;

strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici;

postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;

farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;

luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed *autogrill*.

4. In conformità a quanto indicato dal decreto ministeriale 18 marzo 2011, inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:


mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;

mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile;

mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;


ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

5. È altresì opportuno dotare di DAE i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto.



1. Segnaletica italiana identificativa dei DAE:


Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano.




Il pittogramma di cui alla lettera a) deve essere posizionato nel luogo in cui è installato il DAE, nonché sulle planimetrie per emergenza ed evacuazione.



Il pittogramma di cui alla lettera b) deve essere posizionato lungo i percorsi che conducono al DAE.



Il pittogramma di cui alla lettera c) deve essere posizionato, in maniera ben visibile, nei punti di accesso ad una struttura cardioprotetta.



2. Segnaletica internazionale identificativa dei DAE:

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti a livello internazionale.

